

R.G. App. 627/14
R.G.N.R. 1720/08 Ga

Reg. Sent. 1932
Udienza, 27/10/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, in persona dei Magistrati:

1. dott. Igor Maria RIFIORATI
2. dott. Edoardo CIRIOTTO
3. dott.ssa Gloria CARLESSO

Presidente
Consigliere
Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla Pubblica Udienza dal dott. Edoardo CIRIOTTO, sentiti il Pubblico Ministero, i difensori dell'imputato e il Patrocinatore della costituita Parte Civile, ha pronunciato il 27 ottobre 2014 la seguente

sentenza

nel procedimento penale nei confronti di:
nato a Villaricca (NA) il 21.02.1972, e residente a
Napoli, in via Orazio 116/D,

-libero contumace-

IMPUTATO

(Vedi Foglio Allegato)

* * * *

i m p u t a t o

- a. del delitto p. e p. dagli artt. 367 e 61 n. 2 C.P., perché con denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. di Monfalcone, affermava falsamente di aver subito il furto, ad opera di ignoti del veicolo Ferrari F355 tg. AF814ZY di sua proprietà.
 - Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto sub b).
 - In Monfalcone il 9.10.2007

- b. del delitto p. e p. dall'art. 642 C.P., perché poneva in essere la condotta descritta al capo a) al fine di conseguire l'indennizzo del furto falsamente denunciato del veicolo Ferrari F355 tg. AF814ZY e quindi allo scopo di frodare la
 - In Monfalcone l'11.10.2007

Appellante: l'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia del 22 novembre 2011, che visto l'art. 533 e 535 c.p.p. condannava

per i reati ascritti nel capo d'imputazione, riuniti dal vincolo della continuazione, considerato più grave il reato sub A) concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante a mesi 8 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. concedeva la sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 538 e segg., cod. pen. condannava al risarcimento del danno in favore della in persona del legale rapp.re pro tempore, costituitasi Parte Civile per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile, oltre al pagamento delle spese processuali in favore della suddetta Parte Civile, liquidate in euro 5.000,00 per il compenso professionale, oltre Iva e CPA come per legge, comprensivo delle anticipazioni pari ad euro 863,74.

Visto l'art. 540 c.p.p. concedeva in favore della suddetta Parte Civile una provvisoriale immediatamente esecutiva euro 5.000,00.

Visto l'art. 165 c.p.p. subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisoriale in favore della in persona del legale rapp.re pt entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede la conferma dell'impugnata sentenza.

Conclusioni della Difesa di Parte Civile: si riporta a conclusioni scritte che dimette unitamente a nota spese.

Conclusioni della Difesa: i difensori insistono per l'assoluzione e si riportano ai motivi d'appello per il resto.

FATTO E DIRITTO

veniva citato a giudizio per rispondere dei reati 1) di cui all'articolo 367 c.p. perché, con denuncia sporta presso il commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, affermava falsamente di aver subito il furto ad opera di ignoti del veicolo Ferrari di sua proprietà e 2) del reato di cui all'articolo 642 c.p. perché poneva in essere la condotta descritta sopra al fine di conseguire l'indennizzo del furto falsamente denunciato del veicolo Ferrari e quindi allo scopo di frodare la ras s.p.a.

Con sentenza del 22 novembre 2013 il tribunale di Gorizia dichiarava il colpevole dei reati a lui ascritti nell'imputazione riuniti nel vincolo della continuazione e, concesse le generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'articolo 61 numero due del codice penale, lo condannava alla pena di mesi otto giorni quindici di reclusione Concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisorio a favore della compagnia assicuratrice per l'importo di euro 5000. Condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice per la cui liquidazione timenteva le parti innanzi al giudice civile. La sentenza fonda la decisione di condanna sulla copiosa documentazione acquisita e sulle dichiarazioni dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria.

Avverso la predetta sentenza propone appello l'imputato a mezzo del difensore fiduciario impugnando le ordinanze del 10 maggio 2013 e 7 giugno 2013 con le quali era stata respinta la richiesta del

di acquisire il documento proveniente da Ferrari S.p.A., con il quale in buona sostanza si precisava che le chiavi di accensione dell'autovettura del modello dell'imputato erano di tipo meccanico. Afferma l'imputato la insussistenza dell'accusa di frode assicurativa contestando punto per punto le argomentazioni addotte dal primo giudice. Osserva che il tribunale di Gorizia elenca gli obblighi imposti all'assicurato che abbia subito il furto della propria auto, ma che simile elencazione degli adempimenti era priva di qualsiasi rilievo ai fini della dimostrazione del supposto reato di frode assicurativa e inoltre che tali adempimenti erano stati correttamente posti in essere dall'architetto.

Rileva, a dispetto delle contrarie asserzioni del primo giudice, secondo cui la copia della chiave consegnata dall'imputato unicamente all'originale sarebbe stata fabbricata da specialisti, che in realtà si trattava di un normale duplicato di chiave, ottenibile in qualsiasi esercizio che esegua la riproduzione. Osserva che la perplessità del tribunale secondo cui appariva anomalo che il duplicato non fosse stato richiesto alla casa madre da chi era da presumere avesse disponibilità per l'acquisto del mezzo, costituiva una semplice enunciazione inidonea a costituire indizio realizzabile contro l'imputato.

Altrettanto neutra appariva la constatazione che il avesse consegnato all'ermessario
 della compagnia assicuratrice una chiave originale dell'autovettura e una copia della stessa
 posto che la differenza tra l'una all'altra era verificabile con estrema facilità. Osserva che il
 tribunale non aveva risposto alla domanda se con la copia della chiave fosse possibile o no
 mettere in moto l'auto. Inoltre che del tutto irrituale appariva la comparazione fra
 deposizione del teste della parte civile , incaricato della compagnia delle indagini
 sulla sparizione del mezzo, e del teste con le risposte fornite dall'architetto
 in sede di esame: né si poteva sostenere che vi sarebbero dei fatti a sfavore dell'imputato
 emergenti dalla detta comparazione. Non condivisibile appariva altresì l'affermazione del
 tribunale secondo cui sarebbero contraddittorie tra loro le dichiarazioni dei testi indotti
 dalla difesa, laddove all'incontro esse erano intrinsecamente coerenti fra loro,
 sostanzialmente concordanti nella ricostruzione dell'avvenuto furto dell'autovettura senza
 che eventuali imprecisioni potessero deporre nel senso dell'inattendibilità. Rilevava
 all'opposto per l'attendibilità dei testi e nonché

che direttamente o indirettamente avevano ricordato che il 9 ottobre 2007 l'imputato aveva subito il furto della propria auto che aveva parcheggiato nel
 cortile di una pizzeria a Ronchi dei Legionari. Il teste proprietario immediatamente
 precedente dell'auto rubata, immatricolata nel 1996 e che era stato oggetto di numerosi
 passaggi di proprietà, aveva confermato di aver consegnato un'unica chiave originale al
 compratore e aveva confermato di aver ricevuto una sola chiave dalla che gli
 aveva in precedenza venduto il veicolo. Nulla poi era ricavabile dalla lettura dei tabulati
 telefonici i quali non facevano altro che comprovare il fatto che l'imputato avesse
 comunicato con il subito dopo essersi reso conto del fatto di aver subito un
 furto. L'imputato aveva in uso più utenze come anche specificato dall'ispettore furto.
 nessun rilievo avevano le ipotizzate chiamate verso Caseria trattandosi di circostanza del
 tutto neutra. In definitiva, esclusa la fondatezza dell'accusa di frode consumativa,
 l'imputato aveva subito effettivamente il furto della propria auto uscita dalla sua
 disponibilità in data 9 ottobre 2007. La denuncia di sinistro e quella di furto erano conformi
 al vero e i pretesi indizi che il tribunale di Gorizia aveva allineato assumendo che
 potessero corroborare l'ipotesi di frode, erano meni sospetti ovvero mai accaduto vero tali
 da confutare la pretesa punitiva.

La difesa conclude pertanto chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in principialità
 l'assoluzione perché i fatti non sussistono con conseguente reiezione delle domande

proposte dalla parte civile e in subordine ridurre la pena al minimo edilitale, l'applicazione di una sanzione sostitutiva è la concessione di tutti i benefici di legge.

All'udienza del 27 ottobre 2014, svoltasi nella contumacia dell'imputato, effettuata la relazione del procedimento, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il P.G., la Parte civile e i difensori dell'imputato hanno concluso come da separato verbale:

Le prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale non appaiono risolutive, concordanze e sufficienti per addossare con piena sicurezza all'affermazione della colpevolezza dell'imputato, "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nella specie si fa riferimento a un veicolo Ferrari, immatricolato nel 1996, oggetto di successivi passaggi di proprietà, e da ultimo acquistato dall'architetto dalla cui veniva denunciato il furto il 9 ottobre 2007 presso il Commissariato di Monfalcone, furto comunicato alla

il successivo 11.10.2007 per l'attivazione della

polizza assicurativa, con conseguente sollevata ipotesi di simulazione di reato (il furto dell'autovettura falsamente denunciato) e di frode assicurativa per avere in realtà "venduto di sottobanco e commercializzato probabilmente all'estero il veicolo con una delle due chiavi funzionanti, mentre l'altra resta in possesso del proprietario originario che poi ne denuncia il furto, e si procura poi un clone della seconda chiave al solo fine di trarre vantaggio all'assicurazione" (così nella memoria ex art. 121 c.p.p. prodotta dalla parte civile).

In buona sostanza nella ipotesi accusatoria si prospetta la cessione a terzi di male fede per innettere l'auto nell'illecito e clandestino circuito del traffico internazionale allo scopo di ricavarne un duplice ed indebito profitto: per un verso, quello derivante dalla cessione del mezzo da esportare attraverso il mercato delittuosamente parallelo e, per altro verso, quello derivante dall'indennizzo assicurativo per il (simulato) furto.

Si osserva, principiando proprio sulla questione delle chiavi dell'autovettura, sulla quale il primo giudice si sofferma per trarre indizi di colpevolezza dell'imputato, anzitutto che non è affatto vero, come si legge in sentenza, che "le chiavi riportano i dati anche dei trasferimenti e dei chilometraggi e quant'altro. Pertanto attraverso le chiavi si riesce a vedere effettivamente l'ultimo uso dell'autovettura", poiché, in realtà, in relazione alla Ferrari di cui è processato, immatricolata ripetuta nel 1996, le chiavi di accensione in dotazione, come da documentazione acquisita all'odierno dibattimento (comunicazione 19.3.2013 della Ferrari indirizzata al difensore) sono normali chiavi di tipo meccanico, che assolvono alla sola funzione di attivare/disattivare la chiusura centralizzata delle portiere, avviare il motore, disarmare il sistema di antifurto. Non è pertanto possibile, come informa il primo giudice nella sentenza, che fa leva su una supposta maledata collaborazione del

Ciò detto, il primo studio deve tenere conto dell'elemento costitutivo della campagna assicurativa, in quanto si tratta di uno strumento di controllo del rischio e di una prova obbligata che si considera come l'assicurazione. Ma l'argomento prosegue proprio dove si considerava che il contrammattato del precedente proprietario, dell'autore, avesse la stessa natura di quella assicurativa, cioè a propria volta ha ritenuto, nel corso della sua sudizione esclusiva (il), che a prima vista appare ovviamente che gli strateghi della campagna assicurativa l'hanno fatto per la campagna assicurativa, poiché bisogna che non finisca dàllo. Il che è così che non si avrà venduto il mezzo (b) che lo stesso delle due strade (f) ormai è di proprietà di secondehands - realizzando così il secondo del mese di giugno (non essendovi prova che con la capia fosse possibile utilizzarlo) e messa in moto del mezzo (non essendovi prova che con la capia fosse possibile utilizzarlo) e in attesa che il gù ammettesse la seconda copia oribile. per l'origine, in buona sostanza la differenza tra l'una e l'altra chiave conseguente dal realezzare, ottenendo ogni specificazione all'atto della consegna, che il veletivabile con estrema facilità così che appreendo sono sostanziali che si sia voluta denunciare una condotta funzionale finalizzata a facilitare un imbarazzo non dovuto. In possesso di una sola chiave originale, l'indica conseguentemente che a suo volo in soli otto giorni deve ricevere dalla comitato di elementi di eccesso diverse non rivenibili agli altri, assumuta della Compagnia secondo cui il mezzo sarebbe stato committito alla compagnia del

fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato per i reati ascrigli, incongruenze, zone d'ombra, anomalie comportamentali che seppure assumono valenza di forti sospetti, non corroborano però quella prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si richiede per pervenire ad una pronuncia di condanna. Le dichiarazioni dell'imputato e dei testi indotti dal medesimo, appartenenti alla sua cerchia familiare, presentano si discrepanze, ma dalle stesse non possono farsi derivare, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità del prevenuto. Così con riferimento alle chiamate del figlio della

, all'epoca convivente dell'imputato, effettuate dopo avere accertato la sparizione del mezzo dalla stradina, vicino alla pizzeria, ov'era parcheggiato, telefonate dirette a farsi accompagnare presso il commissariato di Monfalcone per sporgere denuncia, non riscontrate dai tabulati telefonici che danno conto si di telefonate tra i due, ma in orari antecedenti a quelli del furto. Si osserva sul punto che il non ha escluso, in sede di audizione, dato il tempo passato dai fatti, che fosse stata la madre a chiamarlo a casa per farsi venire a prendere in pizzeria e accompagnare in Commissariato, il che non è del tutto implausibile perché è la stessa sentenza d'appello civile, che ha rigettato la domanda del che dà atto di due brevi telefonate consecutive di una quindicina di secondi l'una dall'altra alle 22,37 del 9 ottobre, in orario compatibile con l'accertato furto, provenienti dal cellulare della madre e indirizzate all'utenza mobile del figlio. La presenza in pizzeria, su cui riferiscono all'unisono i testi (i familiari) indotti dalla difesa, sembrerebbe trovare indiretta conferma dal gestore che pur non presente il giorno del fatto perché in ferie, ciò non di meno ritiene che il fratello aveva fatto tagliare, seppure in data imprecisata, mozzarella e pane portato da un cliente del locale, indirettamente confermando le dichiarazioni del che insieme al

e alla riferiscono di essere stati in pizzeria la sera del furto, presente anche.

prima che fosse accertato il furto, portando con sé il della mozzarella da Caserta da assaggiare nel locale. Ma al di là di ciò non è per certo pensabile che il gestore possa ricordare con precisione tutti i clienti presenti in locale una certa sera dell'anno, cosicché, per ciò solo, sembra arduo mettere in discussione le dichiarazioni dei testi circa la loro presenza nel locale la sera del furto. Indubbiamente succede singolare che dopo avere riscontrato la mancanza del mezzo dal posto dov'era parcheggiato, il

che era rimasto con la (mentre e il se ne erano già andati

via) non abbia informato immediatamente il gestore del locale, quanto meno per sapere se vi erano telecamere, quantunque non possa escludersi, come dichiarato dall'imputato, che dopo avere girovagato per cercare il mezzo, abbia pensato di rivolgersi subito alla polizia.

senza riflettere che informazioni potevano essere chieste nell'immediato al gestore del locale. Circa i sistemi di sicurezza dell'auto munita di impianto antifurto immobilizzante che nello specifico non risulta essersi attivato, non pare ciò argomento risolutivo perché è noto il trasfugamento di mezzi ad opera di bande organizzate, di cui fanno parte anche specialisti del settore tipo meccanici ed elettrici, in grado di disattivare antifurti in pochi minuti, compresi quelli di auto dotate di sistemi di antifurto satellitare; al pari di come non appare decisivo l'argomento inerente lo stato della batteria il cui stato di scaricamento e successivo ricaricamento non è noto di tal che tral'altro che escludibile che l'auto potesse essere usata, come riferito dai testi indotti dalla difesa.

In definitiva, pur sussistendo incongruenze nelle dichiarazioni, zone d'ombra, anomalie comportamentali che assumono valenza di forti sospetti, non pare però corroborati, in una tale situazione, quella prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si richiede per pervenire ad una pronuncia di condanna. Il va quindi assolto dalle imputazioni di simulazione di reato e frode assicurativa perché il fatto non sussiste.

Ricorrono i presupposti per indicare in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

P.O.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del tribunale di Gorizia del 22 novembre 2011 appellata da assolve l'imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma III c.p.p. indica termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.

Trieste, il 27 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

G. M. M.
Depositato in Cancelleria
20 NOV 2014
oggi

Il Cancelliere